

# CONTRATTO DI RESIDENZIALITÀ

Tra le parti

**Parrocchia dei Ss. Vito, Modesto e Crescenzia Mm.-Casa di Riposo** con sede legale in San Vito al Tagliamento (PN) – via Pantaleoni, 21 e sede amministrativa in San Vito al Tagliamento (PN) – via Savorgnano, 47 Codice Fiscale 91010630936 - Partita I.V.A. 01136460936, nella Persona del suo Presidente/Delegato Sig. \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ (Prov. di \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
domiciliato per la carica presso la sede amministrativa dell'Ente (di seguito denominato Casa di Riposo)

e

\_l\_ Sig. \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ (Prov. di \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ (Prov. di \_\_\_\_\_)

via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Codice fiscale e/o Partita I.V.A. \_\_\_\_\_ (di seguito denominato Contraente)

che interviene e si obbliga nel presente contratto in solido con

Premesso che:

a) La Casa di Riposo è una residenza per anziani non autosufficienti autorizzata dall'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, in base alla disciplina prevista dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e come tale offre interventi a ciclo continuo finalizzati a fornire una risposta adeguata ai bisogni delle persone anziane che non possono o non intendono permanere al proprio domicilio (art. 31 comma 8 L.R. 6/2006 e ss. mm. ed i.. e art. 7 DPREG 144/2015 e ss.mm. ed ii.);

b) il/la Contraente è interessato/a a far assistere a tempo indeterminato in regime di residenzialità nella Casa di Riposo il/la

Sig. \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ (Prov. di \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ (Prov. di \_\_\_\_\_)

via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ (di seguito denominato/a Residente)

Relazione con il/la Contraente (parentela/tutore/amministratore di sostegno/altro) \_\_\_\_\_

che ha presentato domanda di ammissione presso la Casa di Riposo della Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri di San Vito al Tagliamento (PN);

c) che il/la Contraente ha ricevuto la Carta dei Diritti e dei Servizi, il Regolamento di accoglimento e permanenza e il prospetto delle rette di residenzialità vigente e ne attesta di averne preso visione del contenuto e di accettarlo;

d) che il Contraente dichiara ed assicura che tutta la documentazione prodotta a corredo della domanda di ammissione della persona interessata, per la parte di specifica competenza, è autentica e veritiera sotto ogni profilo

tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

## **Art. 1. Oggetto del contratto e soggetti obbligati**

**1.1** - Con riferimento alla normativa ed ai Documenti e Regolamenti richiamati in premessa, la Casa di Riposo assicura al/alla Residente le prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria strutturate e continuative, unitamente a prestazioni socioassistenziali nonché di vitto e alloggio indicate nella Carta dei Servizi e offerte secondo le modalità ivi indicate nonché alle condizioni previste dal Regolamento di accoglimento e permanenza (d'ora in poi anche solo "Regolamento") della Casa di Riposo che il/la Contraente dichiara di aver ricevuto e di conoscere.

**1.2 – Il Contraente con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara che il proprio reddito e/o il reddito della persona accolta, eventualmente integrato dai civilmente obbligati stessi, è sufficiente al pagamento delle rette di permanenza ivi stabilite.**

**1.3** - Nel caso in cui le condizioni economiche della persona accolta e degli obbligati fossero tali da non consentire il totale o parziale pagamento della retta, gli stessi si impegnano a darne tempestiva comunicazione al Comune di competenza, al fine di avviare l'iter per l'integrazione, totale o parziale, della retta da parte di quest'ultimo. La Casa di Riposo dà atto che, per sua parte, ha provveduto a dare informazione al Comune di competenza del presente ricovero.

**1.4** - Qualora l'obbligazione al pagamento della retta venisse assunta, nel corso della residenza, da altra Persona o Ente ovvero dal Comune di provenienza del/della Residente, ne sarà data tempestiva e formale notizia alla Direzione della Casa di Riposo che si riserva di prenderne atto.

## **Art. 2. Retta di permanenza**

**2.1** - Per le prestazioni ordinarie di cui all'oggetto del presente contratto, il Contraente si obbliga a corrispondere alla Casa di Riposo, nelle modalità previste dal citato Regolamento, la retta giornaliera di permanenza dovuta secondo il prospetto rette vigente ed ogni sua periodica variazione stabilita dagli organi competenti della Casa di Riposo.

**2.2 - Il pagamento della retta decorre dalla data di conferma del posto da parte dell'Ufficio Accoglimento e Relazioni con l'utenza della Casa di Riposo, secondo le riduzioni stabilite dal Regolamento in caso di mancato ingresso nel medesimo giorno. Dal giorno di ingresso verrà addebitata la retta intera, al netto degli eventuali contributi di abbattimento goduti dal Contraente.**

**2.3** - La retta è dovuta integralmente sino alla data di dimissione del/della Residente predetto/a e, conseguentemente, anche nei casi di sua assenza temporanea dalla Casa di Riposo, in quest'ultimo caso secondo le riduzioni stabilite dal Regolamento.

## **Art. 3. Oneri non inclusi nella retta di permanenza**

3.1 - Dal computo della retta di degenza sono escluse:

- a) le spese per medicinali e cure particolari da prestarsi al/alla Residente indicato su prescrizione del Medico curante;
- b) le spese di accompagnamento per visite specialistiche ed indagini diagnostiche fuori sede non rientranti tra quelle sostenute dalla Casa di Riposo e periodicamente comunicate agli interessati.
- c) ogni eventuale altra spesa di carattere personale del/della Residente.

**3.2** - Per tali spese deve essere effettuato, contestualmente al primo pagamento della retta di permanenza, un deposito obbligatorio anticipato di € 50,00 (Euro Cinquanta/00) da versare in contanti o con assegno bancario presso gli Uffici di Amministrazione della Casa di Riposo.

**3.3** - Dell'utilizzo del predetto deposito, ricevuto in forma infruttifera per conto del/della Residente, la Casa di Riposo si obbliga a fornire adeguata documentazione giustificativa.

**3.4** - Detto deposito non andrà versato mensilmente, bensì ad estinzione dello stesso, previa richiesta al Contraente da parte dell'Ufficio Accoglimento e Relazioni con l'utenza della Casa di Riposo.

## **Art. 4. Modalità di pagamento della retta**

**4.1 - Il pagamento della predetta retta va effettuato, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese** direttamente presso gli Uffici di amministrazione della Casa di Riposo in contanti nei termini di legge o con assegno bancario ovvero mediante bonifico bancario in uno dei conti correnti

indicati nella modulistica fornita all'atto dell'ammissione del Residente ovvero con addebito bancario automatico, avendo cura di indicare il nominativo del/della Residente ed il mese per il quale avviene il pagamento della retta.

**4.2** - All'atto dell'accoglimento il Contraente si obbliga ad effettuare il primo pagamento della retta calcolata come sopra specificato.

### **Art. 5 – Ritardato pagamento**

**5.1** - L'addebito a carico del Contraente degli interessi per eventuali ritardati pagamenti decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione di sollecito di pagamento da parte della Casa di Riposo.

**5.2** - A seguito di n. 2 sollecitazioni, a distanza di 30 giorni l'una dall'altra, per il saldo relativo alle rette di permanenza non regolarmente pagate e/o di altri oneri e spese sostenute a favore del/della Residente, la Direzione della Casa di Riposo potrà istruire l'iter di dimissionamento del/della Residente dalla struttura, risolvendo in modo automatico il presente Contratto.

### **Art. 6 – Dimissioni e risoluzione contrattuale**

**6.1** - Il Contraente e/o il/la residente, anche a mezzo del suo Tutore o Amministratore di sostegno, può decidere in qualsiasi momento di interrompere la permanenza presso la Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento, presentando alla Direzione esplicita comunicazione scritta in tal senso, con un preavviso minimo di otto giorni.

**6.2** - L'eventuale disdetta del presente contratto non produrrà alcun effetto ove non coincida con la cessazione della permanenza del/della Residente interessato/a, per cui permarrà l'obbligo assunto dal Contraente del pagamento della retta di permanenza sino a che perdurerà la presenza in struttura.

**6.3** - La Casa di Riposo, all'atto della dimissione del/della Residente, si impegna a restituire il residuo delle somme anticipate sia a titolo di retta di permanenza che di altre spese assistenziali e sanitarie.

**6.4** - Il Contraente si impegna a provvedere per le dimissioni tempestive ed insindacabili del/della Residente su richiesta motivata e formalizzata dalla Direzione della Casa di Riposo nel caso previsto all'art. 5.2 e in ogni altra situazione prevista dal Regolamento per il mancato rispetto delle condizioni ivi stabilite.

### **Art. 7. Altri impegni, prese d'atto e obbligazioni del Contraente**

**7.1** - Il Contraente, nella sua qualità di persona che assiste il/la Residente nei rapporti con la Casa di Riposo, si attiva per il rispetto da parte del/della Residente medesimo/a e dei suoi parenti e conoscenti, delle norme Regolamentari e di Sicurezza rese note e delle disposizioni in vigore presso la Casa di Riposo.

**7.2** - Il Contraente si impegna a provvedere alle onoranze funebri nel caso di decesso del/della Residente presso la Casa di Riposo.

**7.3** - Il Contraente provvederà a ritirare gli effetti personali del/della Residente dimesso/a o deceduto/a entro 10 giorni dall'evento decadendo, dopo tale data, ogni responsabilità della Casa di Riposo.

**7.4** - Il Contraente assicura l'assistenza del/della Residente in caso di accesso all'esterno della struttura in casi quali ricoveri, visite mediche presso Ospedali, Ambulatori, ecc. che per lo svolgimento di pratiche varie (ivi incluse pratiche giuridiche, pensionistiche e fiscali) o altre assenze.

**7.5** - Qualora il Contraente o chi per esso intenda affiancare al/alla Residente assistenti personali o badanti, deve dare preventiva informazione alla Direzione della Casa di Riposo comunicando il/i nominativo/i delle persone incaricate del servizio ed ogni eventuale successiva variazione. In tale contesto e sui conseguenti rapporti giuridici, retributivi, assicurativi, previdenziali e fiscali intrattenuti con le persone incaricate, non ne deriverà alcuna responsabilità per la Casa di Riposo. Eventuali assistenti personali o badanti non devono interferire con il normale servizio reso dalla Casa di Riposo né possono rappresentare ad alcun titolo il/la Residente.

**7.6** - Il Contraente prende atto che la Casa di Riposo non è responsabile della sparizione di oggetti o di valori custoditi dal/dalla Residente ovvero non depositati presso l'Amministrazione.

**7.7** – Il Contraente prende atto che l'Amministrazione della Casa di Riposo può in qualsiasi momento, sentiti gli interessati, modificare l'assegnazione della camera o l'abbinamento degli Ospiti.

**7.8**– Il Contraente prende atto che la Casa di Riposo, pur avendo messo in atto una serie di attenzioni, misure, precauzioni e coperture assicurative allo scopo di garantire i più alti standard di sicurezza, non si assume alcuna responsabilità né per incidenti fortuiti alla persona, né per eventuali atti pregiudizievoli a sé o agli altri che possano essere compiuti dal/dalla Residente.

**7.9**- Eventuali danni o manomissioni di mobili, immobili ed impianti che dovessero essere arrecati per incuria o negligenza del/della Residente, sono risarciti alla Casa di Riposo a cura del Contraente.

**7.10**– Il Contraente si impegna a non richiedere per il/la Residente prestazioni o servizi non compresi o previsti dal normale programma assistenziale.

### **Art. 8. Altri impegni e obbligazioni della Casa di Riposo**

**8.1** –La Casa di Riposo rilascerà annualmente agli aventi titolo, su richiesta del/della Residente, una dichiarazione contenente la quantificazione dei costi di assistenza specifica, deducibili dalle imposte sui redditi ai sensi del T.U.I.R.

### **Art. 9. Clausole finali**

**9.1** - Tutte le clausole del presente contratto, sia singolarmente che nel complesso, si intendono espressamente accettate senza riserva alcuna.

**9.2** - Qualsiasi controversia dovesse sorgere nell'interpretazione o applicazione del presente contratto le parti stabiliscono quale Foro territoriale competente quello di Pordenone.

**9.3** - Le spese del presente atto ed ogni altra spesa inerente sono a carico dei sottoscritti, ivi comprese le spese di registro in caso d'uso.

San Vito al Tagliamento, \_\_\_\_\_ Il/La Contraente \_\_\_\_\_

Per conferma ed accettazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente contratto

San Vito al Tagliamento, \_\_\_\_\_ Il/La Contraente \_\_\_\_\_

Il Presidente/Il Direttore Generale

Per la Casa di Riposo

San Vito al Tagliamento, \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_